



Imposta unica comunale (IUC) Approfondimento normativo

*Consiglio di Amministrazione
seduta del 14 gennaio 2014*

Predisposto da:

- *ufficio consulenza e osservatorio
normativo del CELVA*
- *avv.to Maurizio Fogagnolo*

Indice

| | |
|---|---------|
| 1. La nuova Imposta unica comunale | pag. 3 |
| 2. L'IMU | pag. 5 |
| 3. La TASI | pag. 7 |
| 4. La TARI | pag. 9 |
| 5. La riscossione dell'imposta unica comunale | pag. 11 |

1. La nuova Imposta unica comunale

Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni)¹.

La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno.

Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 2014 un'imposta aggiuntiva all'IMU², con l'applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest'ultima imposta.

Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall'IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall'IMU) e, dall'altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013.

Nel tentativo di ripristinare quel criterio impositivo che, nel 2013, era stato rotto dall'introduzione dell'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale non di pregio e delle relative pertinenze (oltre che degli immobili equiparati all'abitazione principale), nonché degli immobili e dei terreni destinati all'attività agricola, la nuova Imposta unica

¹ L'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 dispone che l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

² L'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 dispone infatti che la base imponibile della TASI «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

comunale prevede l'assoggettabilità delle abitazioni principali alla TASI³, per cui tali immobili – pur mantenendo a regime l'esenzione dall'IMU – verranno di fatto chiamati a pagare con la TASI un nuovo tributo (di competenza comunale) analogo a quello eliminato (se non addirittura peggiorativo, non essendo prevista a livello normativo alcuna detrazione per l'abitazione principale, la cui introduzione viene rimessa al Comune e «finanziata» dallo Stato con una somma di 500 milioni di euro⁴, non sufficiente a garantire la copertura della detrazione prevista ai fini IMU), per garantire la copertura dei minori trasferimenti che lo Stato erogherà agli Enti locali, a fronte dell'eliminazione quasi totale del trasferimento compensativo del minor gettito IMU abitazione principale⁵.

Ove si consideri che le aliquote della TASI potranno variare dall'1 per mille al 2,5 per mille, ma che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà mai essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, appare evidente che – per i Comuni che abbiano introdotto in relazione agli altri fabbricati un'aliquota superiore all'8,1 per mille – la manovrabilità della TASI verrà di fatto limitata all'aliquota residua rispetto a quella massima prevista ai fini IMU, arrivando addirittura, nel caso dei Comuni che abbiano introdotto in relazione agli altri fabbricati l'aliquota del 10,6 per mille, a poter applicare la TASI soltanto con riferimento alle abitazioni principali ed agli immobili equiparati, ritornando di fatto ad introdurre una imposizione piena su tali immobili, per compensare i minori trasferimenti compensativi riconosciuti dallo Stato a fronte della non assoggettabilità ad IMU degli stessi immobili.

A fronte di tale disposizione, il contrasto tra gli Enti locali ed il Governo ha raggiunto livelli molto elevati, in quanto, con il nuovo taglio dei trasferimenti, i Comuni verranno di fatto costretti a reintrodurre l'imposizione sull'abitazione principale, per garantire il raggiungimento di un gettito complessivo quanto meno in linea con quello del 2013.

³ L'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 dispone infatti che «il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti».

⁴ L'art. 1, comma 731 della L. 147/2013 dispone che «per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».

⁵ Sempre l'art. 1, comma 731 della L. 147/2013 dispone che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune».

Sotto questo profilo, per quanto il Governo si sia impegnato da subito ad introdurre ulteriori modifiche alla disciplina del tributo appena approvato con la Legge di stabilità 2014 (che si tradurranno più che altro nella definizione di aliquote massime più elevate per l'applicazione di IMU e TASI, per permettere anche ai Comuni caratterizzati da aliquote IMU elevate di recuperare con la TASI il minor gettito IMU non più compensato dallo Stato), la struttura della nuova imposta che è stata delineata dalla Legge di stabilità è comunque sufficientemente chiara, così da permettere di fornire le prime indicazioni in merito alle modalità applicative del nuovo tributo ed ai principali adempimenti che gli Enti locali dovranno adottare nel 2014.

In merito, non si può peraltro non evidenziare che l'individuazione del definitivo assetto normativo della nuova Imposta unica comunale non potrà sicuramente intervenire in tempi brevi, per cui anche il 2014 si prospetta come un anno in cui la definizione delle regole di applicazione dei tributi comunali sarà molto travagliata, inducendo di conseguenza il Legislatore a prorogare nuovamente i termini di approvazione del bilancio preventivo (che nel 2013 hanno raggiunto il picco più elevato del 30 novembre), con conseguente rischio per gli Enti locali valdostani, nel momento in cui dovranno adottare tutta una serie di decisioni necessarie per approvare entro febbraio i propri bilanci preventivi, in assenza di regole e di numeri certi per la definizione della propria manovra economica.

Fatta questa dovuta premessa, si possono ora delineare i tratti principali dei tributi che compongono la nuova Imposta unica comunale, al fine di chiarirne le modalità applicative e le conseguenti decisioni che i Comuni dovranno adottare per renderne possibile l'applicazione nel 2014.

Analizzando i tratti salienti della disciplina dei singoli tributi che compongono la IUC, si possono evidenziare i seguenti aspetti, che dovranno formare oggetto di intervento da parte dei Comuni in sede regolamentare, per stabilire le concrete modalità applicative delle singole componenti della nuova imposta (per permettere una più comoda individuazione delle norme di riferimento, vengono riportati i commi corrispondenti della Legge di stabilità 2014):

2. L'IMU

Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 708).

La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte nel 2013 in relazione ad immobili equiparati all'abitazione principale (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia), rimettendo ai Comuni la decisione regolamentare di introdurre ulteriori equiparazioni all'abitazione principale

(unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in struttura; unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, per quanto con regole diverse da quelle stabilite per il secondo semestre 2013⁶).

La novità introdotta dal 2014 è costituita dall'esenzione a livello nazionale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e dalla riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Tali agevolazioni non hanno peraltro effetto in relazione ai Comuni montani, ovvero risultanti tali dall'elenco I.S.T.A.T., in cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali dovevano considerarsi già esenti da IMU in forza della normativa vigente.

La restante parte della disciplina dell'imposta rimane invece immutata, in particolare per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell'imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all'Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base.

Si evidenzia che, sulla base di quanto disposto dai commi 715 e 716 della L. 147/2013, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento, mentre rimane indeducibile ai fini I.R.A.P.

Soltanto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota della deducibilità è elevata al 30 per cento, con una prima risposta fornita dal Legislatore alle richieste di affievolimento del carico fiscale immobiliare per le attività produttive, commerciali e professionali, che hanno accusato a decorrere dal 2012 il maggior aggravio legato all'applicazione dell'IMU.

La deducibilità fiscale dell'IMU non comporta alcuna modifica alle modalità applicative dell'imposta in relazione agli immobili strumentali, comportando una riduzione delle imposte sui redditi da versarsi nell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta versata al Comune o allo Stato (per gli immobili di Cat. D).

⁶ Il comma 707, lett. b), num. 3 prevede infatti che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con I.S.E.E. non superiore a 15.000 euro annui.

3. La TASI

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU.

Sono soggetti al nuovo prelievo anche tutti gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali strumentali (cui il comma 678 riserva peraltro un'aliquota massima agevolata non superiore all'1 per mille) ed i terreni, anche edificabili, adibiti a qualsiasi uso, con l'unica eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché delle aree comuni condominiali, purché non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell'immobile, ma è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, vale a dire il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).

Per l'individuazione del soggetto passivo, il Legislatore ha previsto la suddivisione del carico impositivo tra possessore dell'immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell'immobile e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (per cui il Comune non potrà prevedere a livello regolamentare che l'imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall'occupante dell'immobile), in relazione alla quale sarà il Comune, con propria delibera di natura regolamentare, a stabilire la misura del tributo da porre a carico dell'utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI (comma 681).

L'aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 e 677) nella misura dell'1 per mille, che l'Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può ridurre, fino ad azzerarla.

La stessa misura dell'aliquota, per l'anno 2014, può essere aumentata, ma fino alla misura massima del 2,5 per mille.

Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (non rilevando in tal senso le aliquote effettivamente applicate dal Comune nel 2013), fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze (a cui si aggiungono tutti gli immobili a questi equiparati) ed al 10,6 per mille per tutti gli

altri fabbricati e per i terreni e le aree edificabili⁷.

Le aliquote TASI potranno essere differenziate, all'interno dei limiti minimi e massimi previsti per legge, in relazione alle diverse tipologie di immobili, considerando in tal senso che il comma 682 della L. 147/2013 espressamente prevede che, in materia di TASI, il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, a dimostrazione del fatto che il nuovo tributo dovrebbe essere parametrato all'effettiva fruizione dei servizi da parte dell'utilizzatore dell'immobile, come peraltro espressamente stabilito dal successivo comma 683, il quale prevede che, nella determinazione delle aliquote della TASI, il Comune deve tenere conto dei servizi e dei costi individuati dal comma 682, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili interessati dall'applicazione del tributo sui servizi.

Lo stesso comma 682 prevede la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni ed esenzioni della TASI per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa⁸.

La dichiarazione TASI dovrà seguire (comma 687) le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, dando indicazione dell'eventuale utilizzatore delle unità immobiliari interessate, e dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, termine in cui viene fissata anche la scadenza per la presentazione della denuncia della TARI.

⁷ Non risulta rilevante l'aliquota massima del 2 per mille prevista per i fabbricati rurali strumentali, in quanto – come si è visto sopra – per questi immobili il comma 678 riserva un'aliquota massima agevolata non superiore all'1 per mille.

⁸ Il richiamo della lettera f) costituisce un evidente refuso, essendo applicabile alla tassazione per la produzione di rifiuti (TARI) e non invece alla nuova TASI, che non ha più alcuna relazione con la superficie dell'unità immobiliare e con la sua suscettibilità di produrre rifiuti, come invece previsto nella Tares del 2013.

4. La TARI

La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e costituisce il consolidamento – pur con alcune modifiche di non relativa portata – della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la nuova disciplina prevede infatti che, nel 2014, i Comuni potranno decidere (comma 651) di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della Tares inizialmente prevista dall'art. 14 del Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (comma 652) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Per i Comuni che a fine 2013 abbiano introdotto la Tares semplificata, la nuova normativa segna di fatto una sostanziale continuità con la disciplina del 2013; al contrario, per i Comuni che nel 2013 abbiano mantenuto Tares nella sua versione iniziale, ovvero che, a fine 2013, abbiano optato per il ritorno a T.A.R.S.U., l'utilizzo del criterio alternativo al D.P.R. 158/1999 per la determinazione tariffaria (che, a causa della sua tardiva introduzione nel 2013, non ha potuto essere adottato da buona parte dei Comuni ai fini Tares) attribuisce margini di intervento utilizzabili anche ai fini TARI, per introdurre un tributo meno rigido rispetto alla Tares non semplificata, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle categorie più esposte e di introdurre criteri applicativi del tributo più gestibili sia per il Comune che per i contribuenti.

In tal senso, si ribadisce che i margini di intervento per il Comune che possono riguardare i seguenti aspetti:

- sarà possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si eviterebbe di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune. Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- sarà possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle

abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;

- sarà possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La tariffa potrà essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune potrà utilizzare criteri alternativi al D.P.R. 158/1999 per determinare le tariffe della TARI, pur dovendo tenere conto del principio chi inquina paga, permetterà ai Comuni (in modo ancora più chiaro di quanto disposto dall'art. 5 D.L. 102/2013) di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, introducendo tariffe più in linea con quelle applicate fino al 2012, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle categorie più esposte.

In ogni caso, la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D.Lgs. 36/2003 (comma 654), prevedendo che, a partire dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Il comma 660 prevede peraltro – in analogia con la Tares semplificata del 2013 – che il Comune potrà deliberare, a livello regolamentare, riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste a livello normativo, la cui copertura potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune, che non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

La nuova normativa prevede infine che, nella modulazione della tariffa, dovranno essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658) e che il tributo non sarà dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661), con una disposizione che necessita tuttavia di una corretta interpretazione, dovendo comunque essere applicata a tali ultimi soggetti la quota fissa del nuovo tributo.

Il comma 667 prevede infine che, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2014, dovranno essere stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Nello stesso senso, la normativa (comma 668, del tutto analogo a quanto previsto ai fini Tares nel 2013, con una disposizione allo stato attuale non introducibile da alcun Comune della Valle d'Aosta) prevede che i Comuni che abbiano già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, da applicarsi e riscuotersi da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa corrispettiva non rappresenterebbe un tributo (con conseguente inapplicabilità delle norme su denuncia, sanzioni e riscossione forzata), prevedrebbe la commisurazione del corrispettivo ai soli rifiuti conferiti, comporterebbe l'applicazione dell'I.V.A. e non darebbe al Comune (o alla autorità di Sub ATO) la possibilità di prevedere una quota fissa comunque dovuta a copertura dei costi generali, per cui appare evidente che l'introduzione di tale tariffa risulterebbe estremamente problematica.

Il comma 682 prevede infine che, con proprio regolamento, il Comune dovrà determinare la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riferimento:

- 1) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5. La riscossione dell'imposta unica comunale

Le regole per la riscossione dell'IMU rimangono immutate rispetto al 2013 (comma 703, secondo cui «l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU»), per cui il relativo versamento deve essere effettuato mediante F24 o bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Il versamento della TASI e della TARI (comma 688) dovrà a sua volta effettuato, in deroga alla potestà regolamentare del Comune, mediante F24 o bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV e RAV).

Il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo saranno fissate dai Comuni, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Dovrà comunque essere consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ai sensi del comma 689, le modalità di versamento dovranno essere definite con uno o più decreti del Dipartimento delle Finanze, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Ai sensi del comma 690, la IUC sarà applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva della TARI, che sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, previa definizione da parte del Comune a livello regolamentare delle modalità di versamento del corrispettivo.

In ogni caso, ai sensi del comma 691, i Comuni potranno, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della eventuale tariffa corrispettiva ai soggetti ai quali risultava attribuito nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risultava attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.